

Determinazioni del Consiglio Permanente in materia di sostentamento del clero

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 23-26 settembre 1991, ha approvato le seguenti tre determinazioni ai sensi dell'art. 6 del Testo Unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi (cfr. Notiziario della C.E.I. n. 6 del 10 agosto 1991, pg. 152).

DETERMINAZIONE DEL VALORE MONETARIO DEL PUNTO PER L'ANNO 1992

IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

- visto l'art. 2, paragrafi 1 e 3 della delibera della C.E.I. n. 58;
- visto l'art. 6 della medesima delibera;

approva la seguente

DETERMINAZIONE

Il valore monetario del punto è stabilito, per l'anno 1992, in lire 15.200.

* * *

DETERMINAZIONE DEI PUNTI AGGIUNTIVI IN FAVORE DEI VESCOVI INCARICATI DELLA CURA DI PIÙ DIOCESI

IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

- visto l'art. 2, par. 2, lett. c), secondo alinea, della delibera della C.E.I. n. 58, il quale stabilisce che, per tener conto dei particolari oneri connessi al loro ufficio, è attribuito un determinato numero di punti aggiuntivi ai Vescovi incaricati della cura di più diocesi;

- visti l'art. 2, par. 3 e l'art. 6 della medesima delibera;

approva le seguenti

DETERMINAZIONI

Ai Vescovi incaricati della cura di più diocesi sono attribuiti 30 punti aggiuntivi.

Resta inteso che i 30 punti attribuiti ai Vescovi incaricati della cura di più diocesi non concorrono a stabilire la media dei punti attribuiti ai Vescovi nel sistema di sostentamento del clero, con riferimento alla quale viene calcolato l'assegno integrativo periodico per i Vescovi emeriti ai sensi del n. 5 delle "Determinazioni relative allo svolgimento delle funzioni previdenziali integrative e autonome in favore dei Vescovi emeriti e dei sacerdoti inabili all'esercizio del ministero".

* * *

DETERMINAZIONE DELLA REMUNERAZIONE MINIMA DOVUTA DALL'ENTE DIOCESI AL VESCOVO DIOCESANO, AL VESCOVO AUSILIARE E A CHI È IN IURE EQUIPARATO AL VESCOVO DIOCESANO

IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

- visto l'art. 4, par. 1, lett. a) della delibera della C.E.I. n. 58, il quale stabilisce che l'ente diocesi è di per sé tenuto ad assicurare al Vescovo diocesano, al Vescovo ausiliare e a chi è in iure equiparato al Vescovo diocesano una remunerazione pari alla misura complessiva periodicamente stabilita dalla C.E.I.;
- visto l'art. 4, par. 1, lett. b) della stessa delibera, il quale autorizza l'ente diocesi, qualora sia nella obiettiva condizione di non poter integralmente provvedere perché le risorse di cui dispone non sono sufficienti, a erogare una remunerazione di misura inferiore, "fermo in ogni caso il minimo periodicamente stabilito dalla C.E.I.";
- visto l'art. 6 della delibera medesima;

approva le seguenti

DETERMINAZIONI

Il minimo di cui all'art. 4, par. 1, lett. b) della delibera della C.E.I. n. 58 è costituito da una somma pari al prodotto della quota capitaria di

lire 2 per il numero degli abitanti nella circoscrizione della diocesi, che non deve comunque superare, considerati gli eventuali altri redditi computabili, la misura della remunerazione stabilita dalla C.E.I.

Resta peraltro inteso che:

- a) in ogni caso, la misura dell'erogazione non potrà essere inferiore a lire 150 mila mensili o al minor importo necessario al raggiungimento della misura della remunerazione stabilita dalla C.E.I.;
- b) la presente determinazione diventa esecutiva con il 1° gennaio 1992;
- c) a partire dall'anno 1993 la somma così determinata sarà aumentata in misura pari all'incremento della remunerazione mensile media, rispetto a quella dell'anno precedente, spettante ai Vescovi nell'ambito del sistema di sostentamento del clero.